

C.G.T. I Taranto 18.3.2025 n. 490/2/25

Svolgimento del processo Con ricorso inviato per via telematica a questa Corte di Giustizia Tributaria il 12.4.2024, [omissis] proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. [omissis] del 12.12.2023, notificata il 20.12.2023, mediante la quale il funzionario responsabile dell'ufficio tributi del comune [omissis] le intimava il versamento della complessiva somma di euro [omissis] (comprensiva di interessi, oneri di riscossione e spese di notifica), già oggetto di richiesta avanzata con avviso di accertamento n. [omissis] del 22.5.2019, notificato il 15.1.2020, emesso per il recupero dell'IMU relativa all'anno d'imposta 2014. Eccepeva la ricorrente la illegittimità del provvedimento per violazione della sentenza n. 293/2022 della CTP di Taranto, non impugnata e, pertanto, divenuta irrevocabile, di parziale annullamento dell'avviso predetto atteso che l'importo ivi indicato (pari a euro [omissis]), veniva ridotto a euro [omissis] da cui doveva essere detratto quello di euro [omissis] da lei già versato in sede di autoliquidazione, per un residuo da corrispondere pari a euro [omissis]; di contro, l'ente impositore avrebbe rideterminato l'imposta ancora dovuta in euro [omissis], oltre accessori, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della sua esecutorietà, con vittoria delle spese e dei compensi di lite. Allegava al ricorso copia: della suindicata ingiunzione; del ricorso IMU/2014; della sentenza della CTP n. 293/2022; dell'avviso di accertamento parzialmente annullato; del prospetto delle somme ancora dovute e di visure catastali. In data 4.5.2024, la predetta ricorrente provvedeva al deposito telematico di memoria con la quale, ribadendo la fondatezza delle sue ragioni, insisteva per l'accoglimento dell'istanza disensiva. Con ordinanza n. 916 del 17.12.2024, l'adita Corte rigettava la suindicata istanza. Il comune di [omissis] non si costituiva. All'udienza di trattazione, la causa veniva riservata per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato. La ricorrente ha dimostrato, mediante la documentazione prodotta, che, in accoglimento del suo ricorso, il giudice tributario, con decisione divenuta irrevocabile, ha parzialmente annullato l'avviso di accertamento impugnato, rideterminando l'importo ancora dovuto. Ad avviso del giudicante, in questo caso era necessaria l'emissione di un nuovo avviso di accertamento rispettoso del giudicato al fine di dare conto delle ragioni per le quali si persegue nella pretesa tributaria ridimensionata rispetto a quella originaria e, solo successivamente, in caso di persistente inadempimento da parte del contribuente, provvedere alla notifica della relativa ingiunzione (cfr., in merito, Cass. civ., sezione tributaria, 01/06/25, 09:18 Rassegna Giurisprudenza ordinanza n. 29373/2020 e, in precedenza, n. 27091/2019 e n. 14377/2007). La reciproca soccombenza sulle questioni trattate (sull'istanza di sospensiva per la ricorrente e sul merito per l'ente impositore) costituisce giusto motivo di integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado, decidendo in composizione monocratica, accoglie il ricorso proposto da [omissis] e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione di pagamento di cui in premessa.

Compensa integralmente tra le parti le spese e i compensi di lite.